

BGE 11 I 90

Bundesgericht (BGE), 1885-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_11_I_90

FR: ATF 11 I 90

IT: DTF 11 I 90

Volltext

90 B. Civilrechtspßege. V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einerseits und Korporationen oder Privaten andererseits. Diff'ereuds de droit civil entre des cantons d'une part et des corporations ou des particuliers d'autre part. 18. Sentenza del 7 febbraio 1885 nella, causa della Banca cantonale ticinese contro il Cantone Ticino. A. Invitato dal Gran Consiglio a continuare i già comin- eiati studi per la fondazione di una Banca licinese, il Consiglio di Stato dei Cantone Ticino elaborava - col eoncorso di quella Camera cantonale di commercio - analogo progetto e presentavalo alle deliberazioni dei potere legislativo con mes- saggio deH'H maggio 1858, nel quale esprimeva la fiducia ehe « fosse giunlo il tempo in cui anebe il Tieino potesse }) godere dei vantaggi di una istituzione la quale, dando mag- » gior mobilita al capitale, ne rende facHe la diffusione neile » mani attive a beneficio dell'industria, deI commereio e » deli' agricoltura. » B. ~ella medesima sessione e con speciale decreto legis- lativo deli' 8 giugno 1858 il Gran Consiglio autorizzava difatli « la fondazione, per mezzo di una 80cieta anonima, di uno » stabilimento pubblico sotto la denominazione di Banca }) canlonale ticinese, }) fissandone il capitale in un milione di franchi, diviso in 5000 azioni da 200 franehi eiascuna, tOOO delle quali dovevano essere sottoscritte dallo Stato, _ assoggettandone l'amministrazione aHa sorveglianza dei Go- verno, determinandone partitamente le operazioni, - obbli- gandola ad assumere, sotto date eondizioni, la Cassa di risparmio, geriLa fino allora per conto dello 8tato, - inve- stendola per anni trenta deI privilegio e liberandola per la stessa durata dal pagamento di ogni imposta. «(Le verlenze V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 18. 91)} ehe insorgessero fra il Governo 0 altre autol'ita eantonali e » Ja Banea, in quanto possano riferirsi al diritto privato, » statuiva 10 stesso deereto, « saranno rimesse alla decisione » di tre arbitri, » e (nelle disposizioni transitorie) « subito » dopo Ja promulgazione deI presente deereto verra aperta)) dalla Societa della Cassa di risparmio, promotrice della » Banca, la sottoscrizione delle azioni. » C. Pubblicato appena il decreto dell'8 giugno 1858, l'am- ministrazione della Cassa di risparmio dava opera per con- durre ad effetto l'affidatole incarieo e, raggiunto in breve tempo il riehiesto numero di sottoserizioni, convoeava pel 13 novembre di quell'anno gli azionisti della nuova Societa affine di sottoporre loro gli statuti elaborati da apposita com- missione (seelta gia da es si nella preeedente assemblea deI 4 ottobre), in eonformita di detto deereto. Üttenuta la san- zione dell'assemblea, gli statuti venivano trasmessi l'indomani al Consiglio di 8tato che - con messaggio 22 novembre - li rassegnava al Gran Consiglio, sollecitandolo « a prendere » in considerazione un oggetto di tanta importanza. » E il Gran Consiglio, nella sua tornata del 3 dicembre 1858, ac- cettava eon alcune poche modificazioni gli statuti medesimi, ehe contenevano tutte le disposizioni deI primo decreto legis- lativo riflettenti Ia fondazione della Banca, eompresa qnella dell'esonero da ogni imposta, e che furono - agli 8 gennaio deI 1859 - definitivamente adottati e convertiti in 1 egge, dopo ehe nel 4 stesso gennaio l'assemblea generale degli azionisti ebbe diehiarato ehe accettava le modifieazioni di cui

sopra e ritenevasi - da quel giorno - formalmente costituita in Società per azioni, col titolo di Banca cantonale ticinese. D. Della guarentigiale esenzione dalle imposte usufruì la Banca cantonale continuamente e senza limiti fino al 1882, nel qual anno, e precisamente ai 24 di gennaio, il Gran Consiglio ticinese, traendo argomento dalla nuova legge federale 8 marzo 1881 sulla emissione ed il rimborso dei biglietti di banca, decretava: « Le Banche .di emissione aventi sede » nel Cantone Ticino pagheranno annualmente un'imposLa

92 B. Civilrechtspflege. » speciale sulle banconote in ragione del 5 %0 della loro emis- » sione, }) aggiungendo che « entro i confini del Cantone » l'imposta medesima sarà eguale per tutte le banche d'emis- « sione. }) E. Accettato senza contrasto dall'altro istituto di emissione, esistente sin dal 1871 a Lugano senza partecipazione dello Stato e col nome di Banca della Svizzera Italiana, l'obbligo al pagamento della nuova imposta fu invece categoricamente impugnato, sulla scorta della ripetuta generica esenzione (art. 110 degli statuti), dalla Banca cantonale. Con memoria del 27 giugno 1883 faceva essa istanza « per cui il Consiglio » di Stato non volesse insistere nella richiesta del pagamento » di fr. 9,500 a titolo d'imposta cantonale per l'anno 1882 » sulle banconote, » avvertendo all'occasione, « in caso d'insis- » tenza, la controversia avrebbe dovuto, a sensi dell'art. 108 » degli statuti, essere sottoposta ad un giudizio arbitrare. » Ma il Consiglio di Stato, con sua risoluzione del 3 luglio successivo e « sulla considerazione che per gli art. 46 e 53 della » citata legge federale doveva ritenersi educato l'invocato » art. 110 degli statuti della Banca cantonale, dichiarava » infondata l'opposizione, insisteva pel sollecito pagamento » dei franchi 9,500 ed osservava in pari tempo che, trattandosi di vertenza di diritto pubblico, l'art. 108 degli statuti » non era applicabile. » F. La Banca rivolgevasi allora a questo Tribunale federale domandando, con il suo petitorio del 20 luglio 1883, di essere dichiarata; « Non essere la Banca cantonale ticinese » obbligata a pagare allo Stato del cantone Ticino l'annua » imposta sulle banconote stata creata con legge cantonale » del 24 gennaio 1882. » E la causa dipendente da siffatta conclusione veniva quindi istrutta fino a completa maturità di giudizio, ehe doveva intervenire già nell'udienza del 27 giugno 1884, allorché il procuratore della Banca attrice, invocati gli art. 47 e successivi della legge federale di procedura civile, chiedeva e otteneva, in quello stesso giorno, la riforma di tutta la procedura, all'uopo di completare la conclusione medesima. V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 18. G. Riaperta di conseguenza l'istruzione della lite, la Banca introduceva agli 8 luglio, sotto il nome di « memoria supplementare, » un nuovo petitorio, concludendo per esso a domandare che il Tribunale federale pronunciasse ; « 1° Dovendosi interpretare la legge ticinese del 4 gennaio 1882 nel senso che la Banca attrice non è tenuta fino al 24 dicembre 1890 inclusivamente a pagare la decretata imposta » sull'emissione delle banconote; » 2° Subordinatamente e per il caso in cui la Banca fosse » tenuta a pagare la detta imposta prima del 31 dicembre 1890, » ehe essa ha diritto in massima ad un risarcimento da stabilirsi dal giudice ; » 3° Piuttosto subordinatamente, che questo risarcimento dovrà » consistere nel rimborso immediato di quanta la Banca sarà » chiamata a versare fino a quell'epoca per l'imposta stessa; » 4° Più subordinatamente ancora, che tale rimborso dovrà » farsi dallo Stato a fine di ogni anno e per l'importo rispettivo delle somme a lui versate dalla Banca per la ripetuta imposta durante l'anno medesimo; » 5° Sempre più, subordinatamente, che lo Stato dovrà » restituire alla Banca nel 31 dicembre 1890 la totalità delle imposte fino allora pagategli da quest'essa, unitamente » agli interessi su ciascun singolo importo dal giorno del » pagamento e nella misura del cinque per cento; » 6° Ed in ultima tesi subordinata, ehe il risarcimento » dovrà liquidarsi mediante una somma immediatamente }) esigibile, da fissarsi a cura del tribunale,

vuoi in modo » irrevocabile o vuoi sotto riserva delle modificazioni event- }) tuaH che fossero per sopraggiungere dappoi, sia nella mi- » sura dell'imposta, sia in quella dell'emissione, osservando » a complemento che, per il easo in CU! la parte attrice ve- }) nisse astretta a formulare da bel prinieipio una data dfra, » essa ehiederebbe Ja somma a eorpo di 85,500 franchi, » rappresentante 9 volte la mislIra dell'imposta richiesta per » l'anno 1882, ma eon la simultanea offerta dello sconto reIa- » tivo e sotto risel'va delle modificazioni eventuali di cui » dianzi. })

94 B. *Civilrechtspflege*. A conforto di queste conclusiooi Ia Banca attnce sviluppo in sostaoza, ne' suoi diversi allegati seritti ed oral i , le seguenti argomeotazioni di merito: Nonostante la Bua denominazione. la parteeipazione deHo Stato al suo eapitale di fondazione e la statutaria presenza di un rappresentante deI Governo nel Consiglio d'amministrazione, la Banea eantonale ticinese e indubbiameote una Societa privata, aHa quale lo Stato ha di moto proprio e mediante legge speciale, contenente gli statuti di sua ereazione, solennemente offerto e promesso di tenerla per anni trenta esonerata da ogni imposta. L'assemblea gene- rale degli azionisti di delta Societa avendo quindi accettato gli statuti a lei proposti, e per essi an ehe l' offerta deli' esen- zione dalle imposte, la fondazione della Banca - in una eon tfltte le relative disposizioni - divenne eosa perfetta e eostitu1 nel suo insieme un contratto bilaterale ehe nessuna delle parti, ne lo Stato eioe ne la Societa, pUD senza il consenso dell'altra modificare. CiD e tanto phi vero, in quanto, se da un lato la legge assieuro aHa Banea vari diritti e privilegi, come quello appunto dell'esenzione dai tributi, d'altro lato le im pose eziandio degli oneri di considerevole portata e segna~ tamente quello di amministrare la Cassa di risparmio, vietan- dole ad un tempo di variare determinati artieoli degli statuti e assoggettandola aHa sorveglianza diretta dei poteri deHo Stato. L'obbligo di rispettare la data garanzia dell'esenzione dalle imposte imeomberebbe, deI resto, aHo Stato, anehe quando non si volesse ammettere l' esistenza di eotale aceordo bilaterale, bastando .infatti ehe lo Stato medesimo l'abbia da solo, eon una legge in ogni suo punto eostituzionale, es pli- eitamente, senza riserva e sia pure senza eorrispettivo, aHa Soeietà anonima assieurata. Ne reggerebbe l'appello all 'im- prescittibile sovranita tributaria deHo Stato, eonciossiaehe Ia promessa di eui sopra abbia ingenerato nelJa Societa stessa, come in ogni singolo azionista, un diritte privato ehe non pUD essere neppure dallo Stato senza corrispondente risarei- mento eomeehessia offeso od espropriato. L'invito aHa sotto- scrizione delle azioni per la nuova Banea e stato fatto invero da un'autorita dello Stato (l'amministrazione della Cassa di V. *Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten* etc. N° 18. 95 risparmio), in norne e per inearico deI Gran Consiglio eanto- nale e sulla base di statuti i quali contenevano gia nel loro inseindibile lutto la disposizione relativa all'esenzione dalle imposte; ogni singolo azionista aveva pertanto, eol sottoseri- vere e eon l'assumere definitivamente le sue azioni, acquisito il diritto di esigere che tntte le condizioni e promesse a lui fatte nei prospetti (che eome tali erano difatti da riguardarsi i mentovatistatuti) venissero fedelmente adempiute. Ma se il Cantone tieino non aveva per se medesimo la facolta di revocare innanzi tempo l'aeoordata esenzione, non l'acquistD neppure in virtu e conseguenza dell'invocata legge federale 8 marzo 1881 sull'emissione di biglietti di banca, perehe questa legge non prescrive per nessun verso il prele- vamento di un'imposta sulle baneonote, limitandosi invece ad ordinare ehe la medesima (dove venga introdotta) non dovro. eccedere la misura deI sei per mille dell'emissione, e pereM il divieto d'imporre inegualmente diverse banche domiciliate nello stesso cantone non giustifica punto, ne in easu oe in diritto comune, Ia soppressione senza risarcimento di una esenzione guarentita pro tempore ad una singola fra esse. H. Come gia nella riformata proeedura, lo

Stato convenuto proposte anche nella nuova la rievazione pura e semplice delle avversarie domande, opponendo per sommi capi agli argomenti della Banca attrice le obiezioni che seguono ; In ordine 0 preliminarmente : Lo Stato avrebbe diritto di chiedere, giusta il prescritto dell'art. 44 della legge di procedura civile federale, la separazione della domanda principale della Banca, la quale tende a conseguire l'esenzione dall'imposta sulle banconote e costituisce un ricorso di diritto pubblico, dalle subordinate, che mirano ad avere un risarcimento e costituiscono altrettante cause di diritto privato. Non lo Stato a senso di spese, ma sostiene tuttavia che la conclusione principale costituisce una questione di diritto pubblico ed opina che non gli si potrà obiettare di avere, accettando la procedura seguita dalla controparte, riconosciuto che si trattasse di controversia d'ordine privato.

96 B. Civilrechtsptlege. Lo Stato potrebbe contestare altresì la competenza del Tribunale a conoscere tanto della questione scaturita dalla domanda principale, per non relativa a violazione di diritti garantiti dalla costituzione federale, o cantonale o della legislazione federale, ma bensì a diritto scaturito da semplice legge cantonale, - quanta di quelle inerenti alle subordinate, giusta l'art. 108 degli statuti della Banca attrice, tutte le contestazioni di diritto privato fra questa e lo Stato devono essere giudicate da un tribunale di arbitri. Ritenuto però anche qui al suo diritto ed accetta senz'altro il foro avversariamente adito. Nel merito: La prima e principale delle conclusioni della Banca costituisce una questione di diritto pubblico e consiste a sapere se la legge ticinese del 24 gennaio 1882 sia o no applicabile alla Banca stessa. Obbligando le banche del Canton a pagare nel Cantone al pagamento di un'imposta sulle banconote, lo Stato altro non fece che usare di un diritto scaturito dalla sua sovranità tributaria, entro i limiti fissati dall'art. 46 della Legge federale 8 marzo 1881 e senza recare offesa alla costituzione federale o cantonale, né alla legislazione federale. E quando anche la Banca cantonale possedesse dei diritti acquisiti risultanti da una convenzione, ciò che si nega, la legge del 24 gennaio 1882 non sarebbe per questo meno valida e dovrebbe essere mantenuta per se medesima in pieno vigore. Eben vero che dopo la riforma della procedura, la parte attrice ha tentato di dare lo scambio alla discussione col dimandare, anziché l'abrogazione, l'interpretazione soltanto di quella legge cantonale nel senso che la Banca non vi sarebbe soggetta. Ma tale sistema non è punto ammissibile perché, in cause di diritto pubblico, se il Tribunale federale può abrogare una legge cantonale quando la reputi incostituzionale, non può invece dar loro un'interpretazione contraria a quella ufficiale delle autorità cantonali. Ora nell'intenzione del legislatore ticinese la legge in querela è positiva, generale e si applica senza eccezione di sorta a tutte le banche d'emissione domiciliate nel Cantone; se il v. *Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 18. 97* (legislatore ne avesse eccettuato) la (cantonale,) avrebbe colpito esso medesimo di nullità) la propria legge, rendendola inapplicabile - per l'art. 46 della legge federale - anche alle altre banche. Il privilegio scaturito dall'art. 110 degli statuti della Banca attrice non costituisce, da parte dello Stato, un impegno contrattuale, ma una concessione graziosa e gratuita di diritto pubblico accordata da lui unilateralmente in virtù della sua sovranità e di una disposizione legale (art. 21 della legge 8 giugno 1858) che precedette gli statuti e fu da questi semplicemente riprodotta. E se gli statuti ricevettero dappoi anche l'approvazione dello Stato, non l'ebbero già da lui come parte contraente, ma come autorità amministrativa che se n'era in detta legge riservata espressamente la facoltà e che obbligo lo Stato civilmente al solo riguardo delle condizioni relative al trapasso della Cassa di risparmio, mentre all'art. 110 e al privilegio da lui concesso non corrisponde nessuna prestazione equivalente. Ora la concessione ha dovuto essere revocata a causa della Legge federale del 1881, che sostituì le

sue a tutte le disposizioni antecedenti delle leggi cantonali sull' emissione delle banconote. Fra le disposizioni della legge federale ve n'ha una (art. 46, al. 1), difatti, che attribuisce ai cantoni il diritto d'imporre quest'emissione fino al limite del 6 % - . diritto affatto nuovo, precedente non più dalla sovranità cantonale, ma dalla Confederazione e subentrato al vecchio, - un'altra (art. 46, ultimo lemma) che prescrive l'uguaglianza assoluta nella misura di detta imposta per tutte le banche residenti nello stesso cantone e mira evidentemente a sopprimere il privilegio delle banche cantonali, per cui in urto con siffatto principio - (come si rileva eziandio dal modo di vedere espresso in materia dal Dipartimento federale delle finanze nel suo ufficio del 16 febbraio 1883 al Governo ticinese, all. N° 4) - ed una terza (art. 53) che, quasi a corollario delle altre due, abroga in termini espliciti e senza riserve le eccezioni tutte le concessioni e tutti i privilegi cantonali relativi all'emissione di banconote. XI - 15 j

98 B. *Civilrechtspflege*. \b se Ja soppressione del privilegio e la necessaria conseguenza della legislazione federale, 10 Stato del Cantone Ticino non può neppure essere richiamato a rispondere di fronte ai terzi, per cui subisce esso medesimo (al pari della Banca) il « fatto del principe » assimilato alla forza maggiore, ovvero sia il nuovo stato di cose che, in virtù dei suoi nuovi attributi, la Confederazione ha creato, declinandone insieme e tassativamente (art. 53, ultima lemma) ogni responsabilità. Eventualmente e per il caso in cui la Corte volesse ammettere nello Stato l'obbligo alla corresponsione di un indennizzo qualsiasi, la parte convenuta dichiara, da ultimo, che il modo proposto dalla Banca nella terza delle sue conclusioni le sembra, fra tanti, il più adatto. I. Rispondendo ad analoga interpellanza del giudice delegato all'istruttoria, amendue le parti in lite dichiararono, in data del 17/18 dicembre scorso, che « mantenevano » anche nella nuova procedura le rispettive affermazioni e » impugnazioni di fatto già contenute nelle memorie da esse » presentate in quella annullata, in una o in più di prove » insinuati a sfregio delle medesime. » Motivo per cui, con decreto del 29 stesso dicembre, la procedura preparatoria della causa veniva dichiarata chiusa. Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti. Sulle questioni preliminari : 1° Lo Stato del Cantone Ticino rimarrebbe innanzi tutto che nella nuova procedura la Banca attrice fa valere simultaneamente contro di lei due pretese d'indole affatto diversa, l'una di esenzione dall'imposta cantonale sulle banconote, l'altra per titolo di risarcimento. Non ne domanda però « la separazione » e resta quindi solo a vedere se la medesima debba essere per avventura, giusta l'art. 44 i. f. della legge di procedura civile federale, ordinata d'ufficio. La qual questione va ad essere indubbiamente decisa nel senso della negativa, attesa che la contemporanea trattazione di entrambe le pretese non offra nessuna difficoltà processuale e sembra V, *Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten* etc. N° 18, 99 anzi dall'interesse delle parti stesse manifestamente consigliata. 2° Altrimenti si presenta il quesito, se la parte attrice avesse facoltà di modificare - come fare - l'obiettivo originario della lite, perocché dove tale modificazione fosse per se medesima inammissibile, il giudice dovrebbe opporsi, anche senza richiesta dell'altra parte, in ossequio all'obbligo che gli incombe di vegliare all'osservanza delle forme vincolanti della legge di procedura. Senonché il semplice raffronto degli art. 46 e 48 di questa legge basta già da solo ad ingenerare nella Corte la convinzione che anche questa obiezione della parte convenuta non ha fondamento di sorta. Vi è bensì l'art. 46 eil. alle parti « di modificare posteriormente » il contenuto dell'istanza primitivamente avanzata, » permettendo solo che venga « ristretta, » ma gli art. 47 e 48 danno ad ognuna di esse il diritto di domandare la riforma della procedura fino al punto indicato dalla parte che la invoca, e, nel caso concesso, la parte attrice ne ha fatto uso ed è dichiarata di chiederla « finché

alle conclusioni del suo » prima allegato di esposizione inclusivamente, » al solo scopo di poter allargare la cerchia delle conclusioni medesime. In esifatte circostanze la correlata modificazione del quesito giuridico su cui poggia la lite non può ritenersi irricevibile, tanto più se si pensi che la parte modificata dello stesso provvedimento è da un identico fatto e riflesso giuridico, l'istanza primitiva, la soppressione cioè della garantita esenzione dalle imposte, e consiste nella semplice aggiunta di una conclusione « eventuale » « 0 » subordinata » a quella principale già formulata prima. 3° Parimente infondata è l'eccezione d'incompetenza che lo Stato convenuto assevera di poter sollevare al riguardo della prima e principale fra le conclusioni della Banca e che esprime a dire : non potere il Tribunale federale, adito come Corte di diritto civile, occuparsi della questione di diritto pubblico, se la legge ticinese del 24 gennaio 1882 è realmente valida. La Banca, difatti, non ha impugnato per nessun verso né la costituzionalità né la validità per se stessa di

100 B. Civilrechtspflege. detta legge, la quale cosa certamente non avrebbe potuto fare . se non per la via di un ricorso di diritto pubblico, ma si è limitata a sostenere che quella legge non le poteva essere applicata per la ragione che lo Stato le aveva assicurato per anni trenta l'esenzione da ogni imposta e che non si poteva supporre avere avuto il legislatore l'intendimento di sopprimere con la legge stessa un privilegio contrattualmente garantito. La Banca, inoltre, non ha interposto qualsiasi ricorso di diritto pubblico, enunciando in esso i disposizioni costituzionali che la riferita legge avrebbe violati, ma insinuando soltanto un petitorio con cui sostenne l'esistenza o rispettivamente la continuazione di un privilegio d'ordine tributario. -Ora questa Corte ha già riconosciuto a più riprese che una domanda di simil genere riveste indubbiamente i caratteri di un'azione di diritto civile. (V. le sentenze del Tribunale federale nelle cause delle ferrovie della Svizzera occidentale, dei Sempione ed del Nord-Est, Race. off., vol. V, p. 55t; VI, pag. 52 e seg.; VIII, p. 359.) Sul merito: 4° Inattendibile è però anche la prima conclusione della parte attrice: « non essere la Banca cantonale ticinese fino al 31 dicembre 1890 inobbligata - in obbligo di pagare » } allo Stato del cantone Ticino la decretata imposta sull'emissione delle banconote. » La legge ticinese del 24 gennaio 1882 esprime in termini troppo chiari ed espliciti l'intenzione del legislatore di costringere in futuro tutte le banche di emissione aventi sede nel Cantone al pagamento di quella imposta, per cui sia ancora lecito supporre o sottintendere, a pro' della Banca attrice, un'eccezione, la quale urterebbe altresì contro l'uguaglianza di trattamento dall'art. 46 della legge federale del 1881 tassativamente prescritta. E poiché nel rimanente la surriferita legge cantonale soddisfa senza contrasto ai requisiti della stessa validità, il giudice civile deve necessariamente applicarla qual è, e non deve soffermarsi a esaminare, se il legislatore avesse o non avesse la facoltà di abrogare mediante una legge dei privilegi ulteriormente esistenti. Conseguentemente il privilegio a cui fa capo la parte V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 18. 101 attrice è da ritenersi senz'altro come legalmente soppresso, a datare dal 24 gennaio 1882, e non può spiegare in avvenire i suoi effetti. 5° Rimane a vedere se regga la tesi subordinata della Banca attrice, se cioè lo Stato la debba risarcire del danno che quella soppressione le ha cagionato o le può cagionare. Ed a questo proposito giova premettere innanzi tutto che la competenza del Tribunale federale non fu dalla parte convenuta fatta segno ad eccezione alcuna. Nonostante l'art. 108 degli statuti della Banca, a tenore del quale « le vertenze che insorgessero » fra il Governo o altre autorità cantonali e la Banca, in quanto » possano riferirsi al diritto privato, saranno rimesse alla » decisione di tre arbitri ecc., » amendue le parti hanno difatti rinunciato a quest'ultima per rimettersi a quella del Tribunale federale, e che la rappresentanza dello Stato ha, tanto

nelle memorie se ritte quanto nell'odierna arringa, espletamente risonosciuto come prima ed ultimo giudice della parte civile dei litigio. / 6° Il conferimento di un privilegio costituisse, e vero, come pensa la parte convenuta, un atto della sovranità dello Stato e non riveste punto il carattere di una convenzione bilaterale attribuitogli dall'istituto attore; ma è vero dei pari che anche da un simile atto possono procedere dei diritti privati di genere patrimoniale, sempre che fatto stesso sia fatto con intenzione di creare dei diritti privati e che il privilegio da lui conferito si caratterizzi per tale. Fermo stante questo principio, che è alla base della comune dottrina e che il Tribunale federale riconobbe già più volte nel più esplicito modo, a riguardo segnatamente delle esenzioni d'imposta garantite dai cantoni alle società ferroviarie nelle concessioni rispettive (v. le sue sentenze nelle cause delle ferrovie del Nord-, Est, della Svizzera occidentale ed del Sempione, a pag. 359, ÖÖÖ e 54 dei volumi VIII, V et VI della Race. off. .. così come in quella del Comune di Ellikon a pag. 109 del vol. IX ib.) - conviene ora che si rievchi se nel caso particolare dei fatti - spede l'invocato art. 110 degli statuti della Banca cantonale ticinese costituisse una semplice concessione gratuita, revoca-

102 B. Civilrechtspflege. bile quindi in ogni tempo, non piuttosto il conferimento di un privilegio destinato a prosciogliere alla Banca stessa un diritto patrimoniale. 7° E la risposta non può essere dubbia quando si rifletta alle circostanze di fatto nelle quali il privilegio di cui si tratta ha preso nascimento, conciossiachè da lei medesima risulta certo e manifesto che lo Stato offerì e concesse di moto proprio l'esenzione dalle imposte di cui al detto art. 110 al fine di chiamare in vita la Banca ossia l'anonima impresa, di cui si era fatto promotore nella ferma convinzione di rendere per essa « più facile la diffusione del capitale nelle mani » attive a beneficio dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, » e nello scopo di assicurarne per un certo numero di anni la profittevole esistenza. Che se non può dirsi a tutta ragione costituire il privilegio in discorso un corrispettivo dell'assunzione - da parte del nuovo stabilimento di credito - della Cassa cantonale di risparmio, atteso che le condizioni della medesima siano state singolarmente enumerate e stabilite in appositi articoli della legge (16 e 17) e degli statuti (44 a 47), - sta d'altra parte inconcusso il fatto che detto privilegio figurava già tra le norme e condizioni fondamentali per la ereazione della Banca, quali erano sanzionate nel suo decreto legislativo del 7 giugno 1858 (art. 21), che servi di base e guida alla sottoscrizione delle azioni per la Banca stessa e affidò quest'ultimo incarico (disposizioni transitorie, art. 22) alla società della Cassa di risparmio. Né dall'aver il Gran Consiglio scartato la modificazione nel testo del prescritto relativo all'esenzione della Banca da ogni imposta. raccomandata dall'assemblea degli azionisti per attenersi - anche negli statuti da lui approvati - alla dizione originaria dell'art. 21 del suo primo decreto legislativo, si potrà guari inferire che quella esenzione costituisse una « concessione » puramente graziosa e prearia,)) atteso che gli atti di causa stiano a prova che la ripulsa della proposta variante di redazione ebbe solo per iscopo di evitare le divergenze d'interpretazione alle quali essa avrebbe forse potuto dar luogo circa l'estensione del privilegio. E da notarsi, del resto, che la 80- V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 18. 103 cieta anonima della Banca cantonale ticinese non si è formalmente costituita e non verso l'ammontare delle azioni sottoscritte, se non dopo che il Gran Consiglio ne ebbe accettato gli statuti e fissato il privilegio tributario nei termini che costituiscono ancora oggidì l'art. 110 su cui riposa il litigio : « la Banca ticinese è esente da ogni imposta; non sono i soci ufficiali ed azionisti domiciliati nel Cantone o altrimenti colpiti dalla legge. » - La genesi di quest'articolo, sposata a quella dell'art. 113, nel quale - sul desiderio espresso dalla Commissione promotrice dello stabilimento, - si sono

enumerate, col ripetuto art. 110, tutte le altre disposizioni ritenute » fondamentali,) e che non si possono variare senza il consenso del potere legislativo, mettono dunque indubitabilmente in sodo e, - nell'intenzione di chi validamente rappresentava lo Stato, il privilegio da lui istituito doveva creare ed ha creato nella Banca stessa un vero e patrimoniale diritto privato. 8° Ma se inammissibile e l'argomentazione della « concessione gratuita e precaria,) » e che lo Stato vorrebbe opporre all'obbligo del risarcimento, non lo è meno anche quella desunta dalla promulgazione della legge federale sull'emissione ed il rimborso dei biglietti di banca, ed è preteso « nuovo diritto » e che la medesima avrebbe istituito. Codesta legge, difatti, non ha modificato l'antecedente diritto cantonale sull'imposizione dei biglietti di banca, se non in quanto ciò era richiesto dalle esigenze della libertà di commercio e d'industria, e che la costituzione federale ha con l'art. 31 garantita, statuendo all'art. 46 al. 1. che « i cantoni non possono esigere sulle banconote un'imposta maggiore del sei per mille dell'emissione. » Ne muta però l'aver essa prescritto nell'ultimo comma di detto art. 46 che « entro i confini di un » medesimo cantone l'imposta sulle banconote deve essere » eguale per tutte le banche d'emissione,)) e conciossiache tale disposto non obblighi per niente i singoli cantoni a sopprimere d'imposta l'emissione delle banconote rispettive, ma lasci anzi ad esse la piena libertà di rinunciare o no all'esercizio di tale diritto, pure ciò facciano in confronto di lutte indistinta-

104 B. Civilrechtspflege. mente le banche d'emissione che hanno sede sui loro territori. Così pure lo Stato non può fare appello al contenuto dell'art. 13 della citata legge, stante che - lungi dall'ordinare la cessazione dei privilegi di esenzione dalle imposte sulle banconote anteriormente esistenti a pro' delle « banche istituite, » come l'attrice, « per leggi e decreti cantonali, » - l'articolo stesso ne riconosca esplicitamente la lecita continuazione, beninteso a patto che non siano in contraddizione con la legge federale, a patto cioè che il Cantone non eserciti quel suo tributario diritto neppure al riguardo delle altre banche. Epperò gli è forza convenire che il diritto privato scaturito per la Banca cantonale ticinese dal privilegio di cui all'art. 110 dei suoi statuti non fu punto soppresso per opera della Confederazione, ma per volere dello stesso Cantone Ticino categoricamente estrinsecato nella legge, ossia nel decreto legislativo del 24 gennaio 1882, il quale, sanzionando di moto proprio una nuova imposta sull'emissione delle banconote, ha reso, come già fu detto, impossibile affatto la continuazione di quel privilegio. 9° A risolvere infine la questione dell'obbligo al risarcimento, e che si connette al fatto di codesta soppressione, non occorre si metta capo ai principi che regolano l'altra, se lo Stato abbia o non abbia la facoltà di abrogare acquisiti diritti privati per via di legge e senza risarcimento, e se questo risarcimento sia da ritenersi escluso soltanto là dove la legge da cui si procede si abroglione ne abbia statuito essa medesima, espressamente, l'esclusione, o da considerarsi come dovuto nei soli casi nei quali dalla legge stessa risulti che il legislatore lo abbia positivamente voluto, - ma basterà che si ponga mente alle circostanze particolari nel caso concreto. Ora queste circostanze informano che il privilegio dell'esenzione da ogni imposta conferito dallo Stato del Ticino a quella Banca cantonale, in virtù e con atto della sua sovranità allo scopo d'investirla di un diritto patrimoniale sovrano in diretta correlazione con un patto che il fisco del Cantone Ticino stipulava in esecuzione di una legge speciale del 7 giugno 1818. v. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 18. 105 e di conseguente accordo con gli azionisti di detta Banca circa la sua partecipazione alla creazione di questa, considerata come un'anomala impresa privata, e quindi in continuazione appartenente alla sfera del diritto privato. Così stando le cose e data eziandio la giurisprudenza già chiaramente sancita da questa Corte con la sua sentenza del

13 settembre 1876 nella causa della Società del ponte di Chessel contro lo Stato del Vallese (Racc. off., 11, p. 361 e 362), la Banca ha contestabilmente il diritto di chiedere allo Stato il privilegio di esenzione dalle imposte che lo Stato medesimo le aveva per un determinato numero di anni assicurato. Durante il corso della procedura la rappresentanza del Cantone Ticino ha del resto più volte e tassativamente dichiarato che qualora il giudice non opinasse procedere al fatto della soppressione dalla legge federale del 1881, ossia dalla Confederazione che la promulgava, ma dal potere legislativo cantonale, lo Stato non opporrebbe al chiesto risarcimento obiezione veruna. 10° Quanto alla misura dell'indennizzo, è chiaro che la si deve computare alla stregua del danno sofferto, il quale danno, nel caso particolare, sarebbe da supporre rappresentato dall'ammontare complessivo delle imposte sulle banconote che la Banca attrice dovrà pagare fino al 31 dicembre 1890 ossia fino alla scadenza del privilegio, in virtù della menzionata legge cantonale del 24 gennaio 1882. Senonché, dipendendo la cifra dell'imposta da quella dell'emissione delle banconote e? essendo quindi chiamata a variare con questa, il Tribunale si trova nella materiale impossibilità di fissare fin d'ora, in una somma a corpo, sia la portata reale del danno, sia quella del dovuto indennizzo. - Esso reputa quindi giustificata l'ammissione della seconda fra le conclusioni eventuali della parte attrice, alla quale, d'altronde, anche la parte convenuta ha - pel caso di sua soccombenza nel principale - dichiarato di acconsentire. . Per tutti questi motivi

106 B. Civilrechtspflege. n Tribunale federale pronuncia: I. E reietta l'eccezione d'incompetenza sollevata dalla parte convenuta. II. E ammessa la conciliazione subordinata N° 2 della parte attrice ed è quindi fatto obbligo, in esecuzione della medesima, allo Stato del cantone Ticino di rimborsare immediatamente, di volta in volta alla Banca cantonale ticinese tutte le somme che avesse da lei riscosse a titolo d'imposta sulla emissione di banconote fino al trentuno dicembre mille ottocento novanta inclusivamente. : § 1c : Lausanne. - Imprimerie Georges Bridel.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.